



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 25 maggio 2021
Prot. n. 077/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Conversione del “Decreto Sostegni” – Legge 21 maggio 2021, n. 69 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU n. 120 del 21.05.2021 – S.O. n. 21)

Con la legge 21 maggio 2021, n. 69 è stato convertito il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (c.d. “Decreto Sostegni”).

Si indicano di seguito le modifiche apportate in sede di conversione all’art. 29 (Trasporto pubblico locale) richiamando, per quanto riguarda le altre disposizioni prettamente trasportistiche e le misure fiscali in favore delle imprese contenute nel decreto-legge 41/2021, quanto già segnalato nella [Circolare Agens 35/2021](#).

L’art. 29 del Decreto Sostegni, che come noto ha incrementato di 800 milioni per l’anno 2021 la dotazione del fondo istituito dall’art. 200, comma 1 del DL 34/2020 al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato modificato per prevedere che tali risorse siano destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle imprese di trasporto pubblico locale e regionale e dagli altri soggetti previsti dalla stessa legge (tra i quali gli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *gross cost*) “*prioritariamente entro il 31 dicembre 2020*” e “*per la parte restante*” a compensare le perdite fino al termine dell'emergenza (art. 29, comma 1).

È stato esteso dal 30 aprile al “*31 luglio 2021*” il divieto per i committenti di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate (divieto di cui all’art. 92, comma 4 bis del DL 18/2020 (art. 29, nuovo comma 3 bis).

Le convenzioni di cui all’art. 1, comma 816 della L 178/2020, stipulate al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, “*possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto*

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi” (art. 29, c. 5).

Per una disamina delle disposizioni di natura giuslavoristica del DL 41/2021 e delle relative modifiche apportate in sede di conversione si rinvia alle Circolari [Agens n. 30/2021](#) e [n. 76/2021](#).

Il testo del decreto-legge 41/2021 coordinato con la legge di conversione 69/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, S.O. n. 21 al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti e/o integrazioni, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS